



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " DI GIACOMO - 3 SANTA CHIARA
"

Protocollo numero: **1853 / 2023**
Data registrazione: **23/03/2023**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Regolamento comodato d'uso (IC Di Giacomo - Santa Chiara).pdf**

AOO: **ao0_scuola**

IPA: **icgschi**

Oggetto: **Regolamenti**

Destinatario:

AL SITO WEB - ALL'ALBO - AGLI ATTI

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

Titolo: **1 - AMMINISTRAZIONE**

Classe: **1 - Normativa e disposizioni attuative**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



ISTITUTO COMPRESIVO

"DI GIACOMO - 3° S.CHIARA"

80019 QUALIANO (NA) - Via B. Croce,1 - tel /fax 0818198135

Ambito Scolastico n. 17 – Codice Mecc. NAIC8GR00N – C.F. 95231420639

Sito Web: www.icdigiacomosantachiara.edu.it

E-MAIL: naic8gr00n@istruzione.it E-MAIL PEC: naic8gr00n@pec.istruzione.it

Protocollo: vedi segnatura

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in comodato d'uso gratuito al personale della scuola e agli studenti.

Art. 2 – Modalità della concessione

I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta del comodatario, un genitore o chi esercita la patria potestà.

La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzo da parte del comodatario.

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati che saranno definiti con apposito contratto di comodato.

Art. 3 – Doveri del comodatario

In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione neppure temporaneamente, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso (divieto di sub comodato);

- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all'art.1804 c. 1, Codice Civile;
- segnalare tempestivamente guasti o malfunzionamenti dell'apparecchiatura, in normali condizioni d'uso, per difetto materiale e/o di fabbricazione non imputabili a danneggiamento e/o incuria;
- provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;
- conservare l'imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso;
- usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto;
- assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all'utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante;
- comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

Il comodatario, inoltre, si impegna a non eseguire modifiche del bene ottenuto in concessione, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del comodante.

Per i beni informatici, modifiche o installazioni di software sono possibili solo per motivi didattici e dovranno essere richieste dai docenti.

E' possibile accedere al registro elettronico, alla piattaforma dell'istituto, creare e salvare file utili all'attività scolastica. E' vietato scaricare file, video-musicali, software, protetti da copyright; visitare siti non necessari ad una normale attività didattica; alterare i parametri di protezione dei computer in uso; utilizzare la rete per interessi privati e personali che esulano dalla didattica; installare/usare videogiochi; non rispettare le leggi sui diritti d'autore e sulla tutela della privacy; navigare su siti non attinenti il lavoro scolastico.

I comodatari sono in ogni modo personalmente responsabili delle installazioni di software e dell'utilizzo non coerente con le attività connesse con il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dalla scuola.

Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o

parziale del bene a cura e spese del comodatario, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso.

Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione anticipata del contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta.

Art. 4 – Responsabilità del comodatario

Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile (urti, cadute, uso improprio, guasti e difetti causati da parti estranee al prodotto e/o derivanti dal conflitto con componenti aggiuntivi).

Il comodatario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del comodatario le spese per l'utilizzazione del bene.

Al fine della responsabilità in caso di deperimento del bene, deve essere comunicato al comodatario il valore dello stesso.

Resta inteso che la proprietà del bene permane alla Scuola.

Art. 5 – Criteri di assegnazione e preferenza

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo e il personale in esso impiegato.

In caso di eccedenza delle richieste rispetto alla disponibilità dell'Istituto, potranno essere di volta in volta fissati dal C.I. i criteri di assegnazione, a seconda del bene da concedere in comodato.

Per quanto riguarda i device digitali, questi sono concessi a docenti e/o personale ATA in base a particolari progettualità e/o incarichi e per finalità inerenti i compiti d'ufficio e limitatamente ai tempi necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

Vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti lo studente, il richiedente e/o della relativa situazione economica.

Occorre produrre apposita richiesta all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo. La domanda è soggetta a valutazione in

merito alle finalità della concessione.

Art. 7 - Risoluzione anticipata del contratto

Il contratto di comodato d'uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi:

1. conclusione dell'anno scolastico;
2. ritiro o trasferimento del personale o dello studente ad altro Istituto;
3. modifica delle motivazioni per cui il bene è stata concesso in comodato d'uso.

Il contratto inoltre può essere risolto anticipatamente dal comodante nel caso di mancato rispetto di una o più delle disposizioni indicate nel precedente art. 3 - Doveri del comodatario. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere alla restituzione del bene secondo quanto specificato nel successivo art. 8 - Restituzione del bene.

Art. 8 - Restituzione del bene

Alla scadenza del contratto di comodato, o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto alla restituzione del bene. I termini di riconsegna sono quelli indicati sul contratto di comodato.

In caso di risoluzione anticipata la consegna dovrà avvenire entro i termini indicati dalla scuola nella richiesta di riconsegna. La riconsegna dovrà essere effettuata presso l'Ufficio di Segreteria della scuola. In tale sede sarà verificato che il bene si trovi nello stesso stato in cui il comodatario lo ha ricevuto, completo dell'imballo originario e di tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso, in buono stato di conservazione e di corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l'uso. In caso contrario si procederà secondo quanto contenuto nell'art. 8 - Risarcimento danni.

Un apposito verbale, che certificherà la riconsegna del bene, verrà redatto anche in caso di risoluzione anticipata del contratto di comodato. In caso di mancata restituzione del bene entro i termini previsti si procederà secondo quanto stabilito nel successivo art. 8 - Risarcimento danni.

Art. 9 - Risarcimento danni

Qualora si verificano danneggiamenti o in caso di mancata restituzione del bene, il comodatario è tenuto a versare alla

Scuola il corrispettivo del danno, salvo l'eventuale maggiorazione per un nuovo acquisto, fatto dalla Scuola, avente caratteristiche simili.

Art. 9 - Rinvii

Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove compatibili, alle disposizioni di cui agli articoli 1803 e ss. del codice civile.

Approvato in Consiglio d'Istituto il 7/12/2022

Allegato 1

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D'USO GRATUITO

1. Alunni disabili;
2. Alunni DSA;
3. Alunni BES già individuati dai Consigli di classe;
4. Alunni iscritti al terzo anno di scuola secondaria di primo grado (in vista dell'esame di Stato);
5. Alunni iscritti al quinto anno di scuola primaria;
6. Alunni iscritti al secondo anno di scuola secondaria di primo grado;
7. Alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria di primo grado;
8. Alunni iscritti al quarto anno di scuola primaria;
9. Alunni iscritti al terzo anno di scuola primaria;
10. Alunni iscritti al secondo anno di scuola primaria;
11. Alunni iscritti al primo anno di scuola primaria.

Ogni nucleo familiare potrà beneficiare di max.1 tablet.

Per ciascun gruppo di alunni avranno la priorità i nuclei familiari con il maggior numero di alunni iscritti presso il nostro istituto.